

La procedura. Le istanze devono riguardare dati «prevedibilmente rilevanti» per un singolo soggetto

Vietate le richieste verso più contribuenti

■ Gli ultimi sviluppi internazionali hanno riportato in primo piano lo scambio di informazioni fiscali tra stati. Secondo la definizione fornita dall'Ocse, questo flusso informativo - previsto dall'articolo 26 del model-

VAGLIO ACCURATO

Chi riceve la domanda è comunque tenuto a verificarne la legittimità e la completezza

lo Ocse e dall'articolo 5 del modello di Tiew dell'Ocse - si ha quando uno stato contraente richiede a un altro informazioni fiscali specifiche relative a un certo contribuente, purché «prevedibilmente rilevanti» per l'applicazione della legge interna dello stato richiedente.

Lo standard di prevedibile rilevanza (articolo 26, paragrafo 1 del modello Ocse) serve a chiarire che gli Stati contraenti non sono liberi di avviare le cosiddette "spedizioni di pesca", nei confronti di gruppi o categorie di contribuenti, spesso utilizzando dati e informazioni bancarie (si veda il box «domande & risposte» in alto a destra). La domanda deve sempre riguardare un singolo contribuente, nei confronti del quale si nutrono fondati sospetti o sono già stati acquisiti indizi di colpevolezza. Inoltre, prima di avanzare una richiesta, che deve essere la più dettagliata e circostanziata possibile, uno stato è tenuto a utilizzare tutti i mezzi a disposizione sul proprio territorio per ottenere le informazioni.

Gli altri principi guida elaborati dall'Ocse prevedono:

■ il superamento del limite rappresentato dal segreto

bancario;

■ la disponibilità e il potere di ottenere informazioni affidabili;

■ il rispetto dei diritti del contribuente e la riservatezza delle informazioni scambiate.

Quanto al contenuto, nella richiesta devono sempre essere presenti:

■ i dati relativi al contribuente sottoposto a verifica e agli eventuali intermediari coinvolti nella transazione;

■ i motivi per i quali l'informazione è richiesta;

■ la natura del procedimento di verifica;

■ le imposte oggetto di verifica e il periodo fiscale cui si riferiscono;

■ l'informazione concretamente richiesta e la motivazione che la rende pertinente nella verifica in corso;

■ l'uso a cui l'informazione, una volta ricevuta, è destinata;

■ la disposizione convenzionale in virtù della quale l'informazione è richiesta.

Ai fini della legittimità della richiesta l'autorità che presenta l'istanza deve dichiarare nell'istanza:

■ di aver utilizzato tutti i poteri a propria disposizione per la raccolta delle informazioni, a eccezione di quelli che avrebbero comportato delle difficoltà sproporzionate (questo risulta obbligatorio in base all'articolo 5 del modello di Tiew dell'Ocse);

■ che la richiesta è effettuata in conformità con la legislazione e la prassi amministrativa dello stato richiedente, nonché in conformità con la disposizione convenzionale in virtù della quale è avanzata (conformità obbligatoria nel modello di Tiew dell'Ocse);

■ che l'autorità richiedente avrebbe ottenuto l'informazione richiesta se questa fosse

stata disponibile sul proprio territorio.

L'autorità che riceve la richiesta, a sua volta, è tenuta a verificarne la legittimità e la completezza. In particolare, deve verificare se sono rispettati i requisiti seguenti:

■ la richiesta soddisfa le condizioni della disposizione convenzionale in virtù della quale è effettuata;

■ la richiesta include tutti i dati rilevanti e necessari affinché possa essere evasa efficacemente;

■ la richiesta è sufficientemente chiara;

■ l'informazione in concreto richiesta può essere legittimamente trasmessa;

■ il contribuente è adeguatamente identificato.

Se la richiesta è giudicata legittima e completa, l'autorità ricevente, previa conferma della ricezione, procede con la raccolta e la successiva trasmissione dell'informazione.

P. V.

© RIPRODUZIONE RISERVATA